

LEGGE REGIONALE 23 GENNAIO 1976, N. 2¹

**Bilancio di previsione della Regione
Trentino – Alto Adige per l'esercizio finanziario 1976²**

Art. 1

Sono autorizzati la riscossione nei confronti dello Stato dei tributi erariali devoluti alla Regione a sensi dello Statuto approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, modificato con legge costituzionale 10 novembre 1971, n. 1 ed il versamento nella cassa della Regione delle somme e dei proventi devoluti per l'esercizio finanziario dal 1° gennaio al 31 dicembre 1976 giusta l'annesso stato di previsione dell'entrata.

Art. 2

E' approvato in lire 20.025.000.000 il totale generale della spesa della Regione per l'anno finanziario 1976.

Art. 3

E' autorizzato il pagamento delle spese della Regione per l'anno finanziario 1976 in conformità dell'annesso stato di previsione della spesa.

¹ Con riferimento alla numerazione dei commi dei vari articoli della presente legge, si segnala che la medesima non è riportata in quanto non pubblicata nel B.U.R.

² In B.U. 27 gennaio 1976, n. 4 – Suppl. ord.

Art. 4

Per l'anno finanziario 1976 le somme, che si iscrivono in dipendenza di speciali disposizioni legislative, che demandano alla legge di bilancio di fissarne l'importo, sono autorizzate nell'ammontare indicato nell'annesso allegato n. 1.

Art. 5

Per l'anno finanziario 1976 le somme che si assegnano alle Province di Trento e di Balzano in forza di disposizioni legislative, che prevedono la delega alle Province medesime dell'esercizio delle funzioni amministrative, sono fissate nell'importo indicato nell'annesso allegato n. 2.

Art. 6

La facoltà di assumere impegni a carico dei capitoli di spesa n. 631 e 635, dell'esercizio finanziario 1976 è subordinata all'accertamento sui corrispondenti capitoli dell'entrata di una somma non inferiore all'ammontare degli impegni da assumere.

Art. 7

I capitoli di spesa a favore dei quali è data facoltà di iscrivere somme con decreti da emanare in applicazione degli articoli 20 e 21 della legge regionale 13 aprile 1970, n. 6, sulla contabilità generale della Regione, sono quelli riportati nell'annesso elenco n. 1.

Art.8

I residui risultanti al 1° gennaio 1976, sui capitoli aggiunti allo stato di previsione della spesa per l'esercizio 1976, soppressi nel corso dell'esercizio in seguito all'istituzione di capitoli di competenza aventi lo stesso oggetto, si intendono trasferiti a questi capitoli. I titoli di pagamento già emessi sugli stessi capitoli aggiunti si intendono tratti a carico dei corrispondenti capitoli di nuova istituzione.

Art. 9

E' approvato il bilancio della Cassa regionale antincendi per l'esercizio finanziario 1976 allegato al bilancio della Regione.

Art. 10

E' approvato il seguente quadro generale riassuntivo del Bilancio della Regione per l'anno finanziario 1976.
